

i privilegi a favore delle persone e degli enti ecclesiastici; ma vi è anche forte l'influsso del diritto romano, nel diritto successorio delle donne, nella tutela dei minori, nella prescrizione, nel testamento, e quasi in ogni parte del diritto. Nondimeno le leggi di Liutprando, intente a dare sempre più ampio, coordinato e completo assetto al diritto longobardo, contengono anche la statuizione di qualche vecchia consuetudine nazionale.

Seguono otto leggi di Rachi, pubblicate nell'anno 746, rivolte ad emendare le leggi precedenti e a migliorare la difesa sociale, soprattutto contro le oppressioni esercitate dai potenti sui deboli, e quindi, in molta parte, a tutela della popolazione romana.

Vengono finalmente le aggiunte di Astolfo, costituite da due editti, il primo dei quali dell'anno 750, in nove capitoli, diretto principalmente a provvedere alla pubblica difesa e all'ordinamento dell'esercito (§ 31); il secondo dell'anno 755, in tredici capitoli, destinato a riformare variamente, ma in un senso progressivo, il diritto.

Tutte queste leggi compongono il corpo dell'Editto longobardo, e tutte furono emanate nell'assemblea popolare, col consenso dei giudici e dell'esercito. Ma i re longobardi usarono anche di emanare semplici ordinanze, promosse e garantite dalla sola autorità regia, le quali avevano per carattere di non vincolare i re successivi e di non essere comprese nell'Editto. A differenza delle leggi, prendono nome di *notitiae*, *brevia*, *iussiones regis*. Si conserva una *Notitia de actoribus* di Liutprando dell'anno 733, che provvede alla amministrazione delle corti regie; ed un *Memoratorium de mercedes magistrorum comacinatorum*, attribuito a Grimoaldo o a Liutprando, che è una tariffa delle mercedi dovute per i lavori di costruzione, specialmente nei latifondi regi. Come *notitia*, si può riguardare anche una breve serie di quattro capitoli di Rachi, dell'anno 745, in gran parte rifusi poi nell'editto del 746, ed altre due leggi (*capitula in brevi*